

Abbandonato l'obbligo ai messaggi istituzionali

Il testo approvato alla Camera, si è "dimenticato" degli articoli 26, 27 e 32 del decreto legge 262/2006.

È stato pertanto abbandonato il tentativo di introdurre un sistema di erogazione delle provvidenze per l'editoria che consentisse a regime di limitare l'ammontare dei contributi alla disponibilità di bilancio.

Gli editori perdono inoltre la possibilità di ottenere il pagamento di un compenso (la misura del quale sarebbe stata determinata con accordi di diritto privato tra editori e associazioni delle categorie interessate) per la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali.

Questi ultimi, infatti, non sono coperti dalla legge sul diritto d'autore nazionale: l'articolo 65 della legge 633/1941, prevede che gli articoli di attualità e di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o comunicati al pubblico, e

gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

Infine, dal testo approvato alla Camera, scompare l'articolo rubricato «diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale», che aveva l'obiettivo di estendere la diffusione della conoscenza dell'attività istituzionale e di ampliare la diffusione della comunicazione di utilità sociale e di pubblico interesse attraverso l'estensione di obblighi di diffusione agli organi di informazione che ricevono contributi statali. Le norme non convertite nel testo approvato alla Camera, potrebbero essere però inserite nell'ambito della Finanziaria 2007.

P.A.S.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

